

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.Lgs. 30/12/1992, n. 503 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21 e s.m.i.;
- VISTO il decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modifiche dalla L. n. 214/2011 e s.m.i.;
- VISTA la circolare Prot. n. 73152 del 17/05/2012 dell'ex Servizio 1° del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale;
- VISTO l'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il vigente C.C.R.L. della Regione Siciliana – personale con qualifiche non dirigenziali;
- VISTA la circolare del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 44466 del 17/04/2019;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO lo stato matricolare regionale;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa in data 27/08/2010, con la quale la Sig.ra Malizia Giovanna ha dichiarato di essere nata a [REDACTED] in data [REDACTED];
- VISTO il D.D.G. n. 353392 del 13/12/2010 – vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 22/12/2010 al n. 11083 – con il quale il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della Sig.ra Malizia Giovanna è stato trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 01/01/2011 mantenendo l'inquadramento nella categoria B;
- VISTO il D.D.S. n. 1877 del 25/05/2016 – emesso dal Fondo Pensioni Sicilia - con il quale, in applicazione al D.P.R. 1092/73 artt. 11 e 12, alla Sig.ra Malizia Giovanna è stato ricongiunto ai fini di quiescenza il servizio a tempo determinato e parziale e a tempo determinato e pieno prestato dal 01/12/2002 al 31/12/2010 pari ad anni 08 mesi 01 giorni 00 per il diritto e ad anni 06 mesi 11 giorni 23 per la misura;
- VISTO il D.D.S. n. 666 del 16/03/2018 – emesso dal Fondo Pensioni Sicilia - con il quale, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 26/03/2001, n. 151, alla Sig.ra Malizia Giovanna sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza complessivi mesi 10 relativi al periodo di astensione obbligatoria verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - Gestione Giuridica del Personale a Tempo Indeterminato - prot. n. 29111 del 23/03/2021, con la quale è stato comunicato alla Sig.ra Malizia Giovanna che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/07/2021;
- VISTA l'istanza del 19/04/2021 - assunta in pari data al PG di questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale al n. 38098 - e i relativi allegati, con la quale la Sig.ra Malizia Giovanna ha chiesto l'applicazione dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, della Legge 388/2000;

ACCERTATO che in data [REDACTED] la Sig.ra Malizia Giovanna compirà 67 anni d'età anagrafica e che, pertanto, occorre procedere alla cancellazione della stessa dal ruolo dell'Amministrazione regionale per raggiunti limiti d'età a far data dal 01/07/2021, con diritto a pensione atteso che la predetta dipendente, alla data del 30/06/2021, possiede un'anzianità, utile ai fini di quiescenza, come di seguito riportata :

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/01/2011 al 30/06/2021	10	6	0
Servizio ricongiunto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 1877/2016 F.P.S.)	8	1	0
Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 666/2018 F.P.S.)	0	10	0
Maggiorazione art. 80, comma 3, L. n. 388/2000	0	11	16
Totale	20	4	16

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/07/2021, il rapporto di lavoro della Sig.ra Malizia Giovanna nata a [REDACTED] il [REDACTED], cat. "B", è risolto e -contestualmente- la stessa, dalla medesima data, è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, per raggiunti limiti anagrafici, con riconoscimento del diritto a pensione.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 25 MAG. 2021

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia



VISTO: SI PUBBLICHI
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
G.G. Palagonia

Originale agli atti d'Ufficio